REGOLAMENTO (CEE) N. 728/86 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 1986

che determina, per gli stati membri, la perdita di reddito, nonché l'importo del premio pagabile per pecora per la campagna 1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 10,

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 è prevista la concessione di un premio per compensare un'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine;

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1837/80, la perdita di reddito rappresenta, per 100 kg, peso carcassa, l'eventuale differenza tra il prezzo di base e la media aritmetica dei prezzi di mercato constatati per ciascuna regione;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'importo del premio per pecora e per regione è ottenuto applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 2 un coefficiente che esprime, per ogni regione, la produzione media annua normale di carne d'agnello per pecora, espressa in 100 chilogrammi peso carcassa; che, tuttavia, per la regione 5 la perdita di reddito deve essere diminuita della media ponderata dei premi variabili effettivamente concessi durante la campagna 1985, media ottenuta in conformità del disposto del paragrafo 6 del medesimo articolo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3377/85 [3] ha autorizzato gli stati membri a versare un acconto ai produttori situati nelle zone agricole svantaggiate; che tale acconto è stato versato ai produttori in questione nel corso della campagna 1985,

considerando che occorre fissare, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'importo del premio definitivo ed il saldo da versare nelle zone agricole svantaggiate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri del comitato di gestione ovini — caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Durante la campagna 1985 si constata una perdita di reddito per le seguenti regioni:

Regione	*Differenza in ECU/100 kg*
2	46,578
3	52,214
4	123,966
5	73,977
6	143,170

Articolo 2

1. L'importo del premio pagabile per pecora e per regione è il seguente:

Regione	*Importo del premio in ECU pagabile per pecora*
2	8,850
3	12,009
4	22,314
5	11,836
6	25,771

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80, il saldo da versare ai produttori situati nelle zone agricole svantaggiate è fissato come segue:

Regione	*Saldo per premio in ECU pagabile per pecora*
2	6,422
4	15,782
5	8,442
6	18,174

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 321 del 30. 11. 1985, pag. 65.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente